

**TARATURA & CERTIFICAZIONE**



EU – Notified Body n° 2166

MID – Measuring Instruments Directive  
DIRETTIVA 2004/22/CE

## **Guida per la messa in circolazione degli strumenti di misura**

- Direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura
- Direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- OIML R xx – Strumenti di misura

**Labcert snc di Blandino G. & C.**

33080 S. QUIRINO (PN) - Via Comina, 3  
Tel. (0434) 554707 - Fax. (0434) 362081

Internet: [www.labcert.it](http://www.labcert.it)

e-mail: [info@labcert.it](mailto:info@labcert.it)

## 1 INDICE

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 1       | INDICE.....   | 2  |
| 2       | Scopo.....  | 3  |
| 2.1     | Scopo del documento.....  | 3  |
| 2.2     | Obiettivi dell'organismo di certificazione.....   | 3  |
| 2.3     | Basi .....  | 3  |
| 2.4     | Campo d'applicazione della certificazione.....  | 4  |
| 3       | Procedure di valutazione della conformità .....   | 4  |
| 3.1     | Procedura secondo il Decreto Leg.vo 2 febbraio 2007, n.22 (in base alle procedure della MID)..... | 4  |
| 3.1.1   | Esame del tipo .....  | 6  |
| 3.1.1.1 | Esame del tipo, modulo B.....   | 7  |
| 3.1.2   | Prova del prodotto .....  | 7  |
| 3.1.3   | Verifica del sistema di garanzia della qualità .....  | 10 |
| 3.2     | Procedura applicabile a strumenti per pesare a funzionamento non automatico .....                 | 15 |
| 3.3     | Procedura secondo l'OIML.....   | 15 |
| 3.3.1   | Sistema di certificazione OIML per strumenti di misurazione .....                                 | 15 |
| 3.3.2   | Convenzione quadro OIML (Mutual Acceptance Arrangement, MAA).....                                 | 16 |
| 4       | Certificazione .....  | 16 |
| 4.1     | Domanda di certificazione .....   | 16 |
| 4.2     | Contratto di certificazione, nomina .....   | 17 |
| 4.3     | Nomina degli ispettori e dei periti .....   | 17 |
| 4.4     | Compiti dell'ispettore capo .....   | 17 |
| 4.5     | Riservatezza .....  | 18 |
| 4.6     | Rapporto sulla verifica ispettiva e decisione di certificazione .....                             | 18 |
| 4.7     | Certificato e durata di validità .....  | 18 |
| 4.8     | Verifica ispettiva di sorveglianza .....  | 18 |
| 4.9     | Estensione e revoca di una certificazione .....   | 19 |
| 4.9.1   | Estensione.....   | 19 |
| 4.9.2   | Sospensione e revoca di un certificato .....  | 19 |
| 4.10    | Pubblicazione di certificati .....  | 19 |
| 4.11    | Interruzione della procedura di certificazione .....  | 19 |
| 4.12    | Reclami, contestazioni e azioni civili .....  | 19 |
| 4.12.1  | Reclami.....  | 19 |
| 4.12.2  | Contestazioni.....  | 20 |
| 4.12.3  | Azioni civili .....   | 20 |
| 4.13    | Verifica ispettiva del sistema di gestione.....   | 20 |
| 4.13.1  | Preparazione .....  | 20 |
| 4.13.2  | Procedura a due fasi.....   | 20 |
| 4.13.3  | Fase 1.....   | 20 |
| 4.13.4  | Fase 2.....   | 21 |
| 5       | Indice dei Documenti .....  | 22 |
| 6       | Lista dei termini utilizzati .....  | 23 |

## 2 Scopo

### 2.1 Scopo del documento

La guida descrive le esigenze e la procedura di valutazione della conformità da parte dell'organismo di certificazione in relazione agli strumenti di misurazione e ai sistemi di gestione per la fabbricazione di strumenti di misurazione. È destinata ai fabbricanti e a coloro che immettono tali strumenti sul mercato.

### 2.2 Obiettivi dell'organismo di certificazione

L'Organismo Notificato esegue le valutazioni della conformità di progetti e modelli di strumenti di misurazione e certifica prodotti e sistemi di gestione di fabbricanti e di strumenti di misurazione.

Permette in tal modo ai fabbricanti di immettere strumenti di misurazione sul mercato nazionale ed europeo, nel rispetto delle esigenze legali e nel rispetto delle direttive di nuovo approccio, in base all'Art. 95 del trattato CE che sono adottate ai sensi della procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato stesso.

**LABCERT è un laboratorio indipendente designato "Organismo Notificato"** (Notified Body – EU 2166) **da parte del Ministero dello Sviluppo Economico** per la valutazione della conformità degli strumenti di misura: MID- Direttiva 2004/22/CE, con validità nei Paesi dell'UE e nei Paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE - Islanda, Liechtenstein, Norvegia, e Svizzera), in base ai moduli rappresentati nella tabella 3 del capitolo 3.1.


La guida illustra le basi legali e le normative nonché le procedure di valutazione della conformità e di certificazione nell'ambito disciplinato dalla legge e in base ad altre procedure.

### 2.3 Basi

Le esigenze per l'immissione sul mercato di strumenti di misurazione nell'ambito disciplinato dalla legge si fondano sulle basi delle norme seguenti:

|   | <b>NORMATIVA NAZIONALE</b>   | <b>DIRETTIVA EUROPEA</b>  |
|---|--|---|
| Strumenti di misura                                 | Decreto Leg.vo 2 febbraio 2007, n.22<br>Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura  | Direttiva 2004/22/CE<br>del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura (MID)  |
| Strumenti per pesare a funzionamento non automatico | Decreto Leg.vo 29 dicembre 1992, n. 517<br>Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico | Direttiva 90/384/CEE<br>Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico. |

Tabella 1: Ambito disciplinato dalla legge

|  |   |                 |      |          |       |                   |
|--|---|-----------------|------|----------|-------|-------------------|
| <br><b>LABCERT</b><br>TARATURA & CERTIFICAZIONE | <b>GUIDA PER LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE</b> |                 |      |          |       |                   |
|  | Cod.  | <b>IC 16.00</b> | Rev. | <b>2</b> | Data: | <b>28/12/2010</b> |

Le esigenze elencate sopra e previste dalla Normativa Nazionale sono equivalenti a quelle delle corrispondenti direttive europee.

Le esigenze per la certificazione di strumenti di misurazione secondo altre procedure si basano sulle norme seguenti:

|   | <b>Requisiti internazionali, norme</b>   |
|---|--|
| Strumenti di misura secondo altre procedure | O.I.M.L. – Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale, requisito OIML R xx (requisito per categoria di strumenti di misura secondo i capitoli 3.3.1 tabella 6 e 3.3.2 tabella 7), EN ISO/IEC 17025 |

Tabella 2: Altre procedure

Le esigenze poste a LABCERT si basano sulla norma **UNI CEI EN 45011:1999** “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti”.

Mentre altri Organismi possono essere accreditati secondo la norma **ISO 17021** «Valutazione della conformità – esigenze poste agli Organismi che verificano e Certificano i Sistemi di Gestione della Qualità»

## **2.4 Campo d’applicazione della certificazione**

Le certificazioni effettuate in base alle norme elencate nella tabella 1 sono riconosciute in tutti i Paesi UE per l’ambito regolato dalla legge e danno diritto all’apposizione della marcatura CE.

Le certificazioni di strumenti di misurazione secondo la tabella 2 sono riconosciute su scala mondiale.

## **3 Procedure di valutazione della conformità**

Nei capitoli seguenti sono illustrate le procedure di valutazione della conformità.

### **3.1 Procedura secondo il Decreto Leg.vo 2 febbraio 2007, n.22 (in base alle procedure della MID)**

La tabella 3 riporta i possibili moduli per l’ottenimento della marcatura CE. L’esistenza delle relative certificazioni autorizza il fabbricante ad apporre sullo strumento di misurazione la marcatura CE e le altre marchature metrologiche.

|             |  |
|-------------|--|
| <b>A1 =</b> | <b>Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e sulle prove del prodotto realizzate da un organismo notificato</b> |
|-------------|--|

|                               |   |             |   |
|-------------------------------|---|-------------|---|
| <b>B =<br/>Esame del tipo</b> | + | <b>D1 =</b> | <b>Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione</b>                                  |
|                               |   | <b>E1 =</b> | <b>Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale</b> |
|                               |   | <b>F1 =</b> | <b>Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto</b>   |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>D1 =</b> | <b>Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione</b> |
|-------------|--|

|             |   |
|-------------|---|
| <b>E1 =</b> | <b>Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale</b> |
|-------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| <b>F1 =</b> | <b>Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto</b> |
|-------------|---|

|            |   |
|------------|---|
| <b>G =</b> | <b>Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto</b> |
|------------|---|

|            |  |
|------------|--|
| <b>H =</b> | <b>Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale</b> |
|------------|--|

|             |  |
|-------------|--|
| <b>H1 =</b> | <b>Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto</b> |
|-------------|--|

Tabella 3: Moduli per l'ottenimento della marcatura CE secondo la MID

I moduli possono essere suddivisi in tre gruppi:

- esame del tipo
- prova del prodotto
- esame del sistema di gestione della qualità.

La descrizione completa dei moduli è contenuta nell'MID o nel Decreto Leg.vo 2007/22 .

La valutazione della conformità secondo i moduli A1, D1, E1, F1, G, H e H1 deve essere effettuata da un unico Organismo, mentre quella secondo le combinazioni B+D, B+E e B+F può essere effettuata da due Organismi diversi.


| Allegato MID | Strumenti di misura  | A | A1 | B | C | C1 | D | D1 | E | E1 | F | F1 | G | H | H1 |
|--------------|--|---|----|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---|----|
| MI-001       | Contatori dell'acqua   |   |    |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |    |
| MI-002       | Contatori del gas e dispositivi di conversione del volume  |   |    |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |    |
| MI-003       | Contatori di energia elettrica attiva  |   |    |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |    |
| MI-004       | Contatori di calorie   |   |    |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |    |
| MI-005       | Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dell'acqua   |   |    | • |   |    | X |    |   |    | • |    | • |   |    |
| MI-006       | Strumenti per pesare a funzionamento automatico <ul style="list-style-type: none"> <li>• sistemi meccanici</li> <li>• strumenti elettromeccanici</li> <li>• Sistemi elettronici o i sistemi contenente software</li> </ul> |   |    | • |   |    | X | X  | X |    | • | •  | • |   |    |
| MI-007       | Tassametri   |   |    |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |    |
| MI-008       | Misure materializzate <ul style="list-style-type: none"> <li>- misure di lunghezza</li> <li>- misure di capacità</li> </ul>  | • |    | • |   |    | X | X  | X | X  |   | •  | • |   |    |
| MI-009       | Strumenti di misura della dimensione   |   |    |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |    |
| MI-010       | Analizzatori di gas di scarico   |   |    |   |   |    |   |    |   |    |   |    |   |   |    |

Tabella 4 – Elenco degli Allegati e moduli (in colore verde e puntini, i moduli che attualmente Labcert può certificare).  
In colore giallo e X i moduli in fase di accreditamento.

### 3.1.1 Esame del tipo

L'esame del tipo è la parte della procedura di conformità in cui un O.N. esamina e valuta il modello di uno strumento di misurazione e dichiara che, dal profilo tecnico, il progetto soddisfa le condizioni applicabili allo strumento.

Qui di seguito vengono illustrati i compiti che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato sono chiamati a svolgere e le incombenze dell'O.N.

|   |  |          |      |   |       |            |
|---|--|----------|------|---|-------|------------|
|  | GUIDA PER LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE |          |      |   |       |            |
|   | Cod.   | IC 16.00 | Rev. | 2 | Data: | 28/12/2010 |

### 3.1.1.1 Esame del tipo, modulo B

Il fabbricante

- allestisce la documentazione tecnica riguardante il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato

- richiede un esame del tipo,
- mette a disposizione dell'organismo designato uno o più modelli rappresentativi della produzione prevista,
- informa l'organismo designato di ogni modifica apportata al prodotto approvato,
- tiene a disposizione delle autorità di sorveglianza la documentazione tecnica e una copia dell'attestato di esame del tipo.

#### L'Organismo Notificato

- svolge le pertinenti ricerche ed esegue o fa eseguire gli esami necessari, al fine di valutare se i modelli soddisfano le esigenze prescritte e se sono stati fabbricati conformemente alla documentazione tecnica,
- rilascia un attestato di esame del tipo,
- conserva una copia dell'attestato e una lista di altri documenti tecnici importanti,
- fornisce agli altri organismi designati, previa loro richiesta, le indicazioni previste concernenti gli attestati di esame.

### 3.1.2 Prova del prodotto

Fanno parte di questo gruppo i moduli A1, F, F1 e G.

Le prove effettuate o sorvegliate dall'O.N. si riferiscono al prodotto fabbricato. L'O.N. rilascia un certificato di conformità e controlla che sul prodotto sia apposto il suo numero d'identificazione.

#### 3.1.2.1 Dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e su prove del prodotto effettuate da un Organismo Notificato, modulo A1

Il fabbricante

- allestisce la documentazione tecnica riguardante il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto,
- adotta ogni misura necessaria a garantire che la produzione sia conforme alla documentazione tecnica e rispetti le pertinenti esigenze (in altri termini, mantiene un sistema di garanzia della qualità),
- sottopone ogni prodotto fabbricato a una o più prove oppure le fa eseguire per suo conto,
- designa un organismo notificato a cui affidare la responsabilità delle prove.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato

- si assicura e dichiara che i prodotti in questione soddisfano le esigenze,

- appone su ogni prodotto la marcatura CE; se l'organismo designato è intervenuto nel processo di fabbricazione, dopo la marcatura CE aggiunge il numero d'identificazione dell'organismo,
- rilascia una dichiarazione di conformità,
- tiene una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica a disposizione delle autorità di sorveglianza.

#### **L'Organismo Notificato:**

- sorveglia le prove eseguite dal fabbricante,
- sorveglia l'apposizione del proprio numero d'identificazione, se l'O.N. ha partecipato alla valutazione della conformità durante il processo di produzione,
- conserva le indicazioni prescritte,
- comunica le indicazioni prescritte agli altri organismi designati, su loro richiesta.

#### **3.1.2.2 Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto, modulo F**

Il fabbricante:

- adotta ogni misura necessaria a garantire che la fabbricazione del prodotto sia conforme al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e alle pertinenti esigenze (in altri termini, mantiene un sistema di garanzia della qualità e allestisce la documentazione necessaria),
- presenta i propri prodotti in lotti omogenei in caso di verifiche statistiche e adotta ogni misura necessaria affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato:

- richiede un certificato di conformità,
- si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame del tipo e soddisfano le pertinenti esigenze,
- appone su ogni prodotto la marcatura CE,
- appone il numero d'identificazione dell'organismo designato dopo la marcatura CE,
- rilascia una dichiarazione di conformità,
- tiene a disposizione delle autorità di sorveglianza la documentazione tecnica (il certificato di conformità dell'organismo designato e la documentazione prodotta) e una copia della dichiarazione di conformità.

#### **L'Organismo Notificato:**

- effettua gli esami e le prove, mediante controlli di ogni singolo prodotto oppure prove basate su statistiche, al fine di verificare la conformità del prodotto con le pertinenti esigenze,
- si accerta che venga apposto il suo numero d'identificazione,

- rilascia un certificato di conformità relativo alle verifiche eseguite,
- se un lotto è rifiutato, adotta i provvedimenti necessari al fine di evitare che il lotto venga immesso sul mercato,
- conserva una lista della documentazione tecnica importante,
- fornisce agli altri organismi designati, su loro richiesta, le indicazioni previste.

### **3.1.2.3 Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto, modulo F1**

Il fabbricante:


- allestisce la documentazione tecnica riguardante il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto,
- adotta ogni misura necessaria a garantire che la fabbricazione del prodotto sia conforme alle pertinenti esigenze (in altri termini, mantiene un sistema di garanzia della qualità),
- presenta i propri prodotti in lotti omogenei in caso di verifiche statistiche e adotta ogni misura necessaria affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato:

- richiede un certificato di conformità,
- si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano le pertinenti esigenze,
- appone su ogni prodotto la marcatura CE,
- appone dopo la marcatura CE il numero d'identificazione dell'organismo designato
- rilascia una dichiarazione di conformità,
- tiene a disposizione delle autorità di sorveglianza una copia della dichiarazione di conformità, della documentazione tecnica e del certificato di conformità dell'organismo designato.

**L'Organismo Notificato:**

- effettua gli esami e le prove, mediante controlli di ogni singolo prodotto oppure prove basate su statistiche, al fine di verificare la conformità del prodotto con le pertinenti esigenze,
- si accerta che venga apposto il suo numero d'identificazione,
- rilascia un certificato di conformità relativo alle verifiche eseguite,
- se un lotto è rifiutato, adotta i provvedimenti necessari al fine di evitare che il lotto venga immesso sul mercato,
- conserva una lista della documentazione tecnica importante,
- fornisce agli altri organismi designati, su loro richiesta, le indicazioni previste.

|   |  |          |      |   |       |            |
|---|--|----------|------|---|-------|------------|
|  | GUIDA PER LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE |          |      |   |       |            |
|   | Cod.   | IC 16.00 | Rev. | 2 | Data: | 28/12/2010 |

### 3.1.2.4 Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto, modulo G

Il fabbricante

- allestisce la documentazione tecnica riguardante il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto,
- si accerta e dichiara che il prodotto in questione soddisfa le pertinenti esigenze.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato

- richiede un certificato di conformità,
- appone su ogni prodotto la marcatura CE,
- appone dopo la marcatura CE il numero d'identificazione dell'organismo designato,
- rilascia una dichiarazione di conformità,
- tiene a disposizione delle autorità di sorveglianza una copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica.

#### L'Organismo Notificato:

- esamina il prodotto e lo sottopone alle prove necessarie a verificare la sua conformità con le pertinenti esigenze,
- si accerta che venga apposto il suo numero d'identificazione,
- conserva una lista della documentazione tecnica importante,
- fornisce agli altri organismi designati, su loro richiesta, le indicazioni previste.

### 3.1.3 Verifica del sistema di garanzia della qualità

Fanno parte di questo gruppo i moduli D, D1, E, E1, H e H1.

L'Organismo Notificato prescelto dal fabbricante, può inoltre effettuare ispezioni presso il fabbricante con visite non preannunciate.

Se necessario, durante queste visite può effettuare o fare effettuare verifiche del prodotto al fine di controllare il corretto funzionamento del sistema di gestione.

#### 3.1.3.1 Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione, modulo D

Il fabbricante:

- mantiene un sistema approvato di garanzia della qualità per la produzione, le prove dei prodotti finiti e l'ispezione, che comprenda anche l'allestimento della documentazione tecnica (indicazioni prescritte sulle diverse categorie di prodotti,

documentazione sul sistema di garanzia della qualità e sul suo aggiornamento, documentazione tecnica relativa al tipo approvato, una copia del certificato di esame del tipo nonché le decisioni e le relazioni degli organismi designati),

- richiede una valutazione del sistema di garanzia della qualità per i prodotti in questione,
- si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al certificato di esame del tipo e soddisfano le pertinenti esigenze,
- si impegna ad adempiere agli obblighi risultanti dal sistema di garanzia della qualità approvato e a vegliare affinché tale sistema funzioni sempre in modo adeguato ed efficiente,
- assiste l'organismo designato nella sua attività di sorveglianza,
- tiene a disposizione delle autorità di sorveglianza la documentazione sul sistema di garanzia della qualità, dettagli riguardanti il suo aggiornamento nonché decisioni e relazioni dell'organismo designato.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato:

- appone su ogni prodotto la marcatura CE,
- appone dopo la marcatura CE il numero d'identificazione dell'organismo designato,
- rilascia una dichiarazione di conformità,
- comunica all'organismo designato cosa intende fare quando giunge il momento di aggiornare il sistema di garanzia della qualità,
- tiene una copia della dichiarazione di conformità a disposizione dell'autorità di sorveglianza.

L'Organismo Notificato prescelto:

- valuta il sistema di garanzia della qualità al fine di constatare se le pertinenti esigenze sono soddisfatte ed emette una decisione in merito,
- si accerta che venga apposto il suo numero d'identificazione,
- sorveglia il fabbricante mediante visite regolari e non preannunciate,
- conserva una lista di documenti tecnici importanti,
- comunica agli altri organismi designati, su loro richiesta, le indicazioni prescritte relative ad approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità rilasciate o ritirate.

### **3.1.3.2 Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione, modulo D1**

Il fabbricante:

- allestisce la documentazione tecnica riguardante il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto,
- mantiene un sistema approvato di garanzia della qualità per la produzione, le prove dei prodotti finiti e l'ispezione, che comprenda anche l'allestimento della documentazione tecnica (indicazioni prescritte sulle diverse categorie di prodotti,

documentazione sul sistema di garanzia della qualità e sul suo aggiornamento nonché le decisioni e le relazioni degli organismi designati),

- richiede una valutazione del sistema di garanzia della qualità per i prodotti in questione,
- si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano le pertinenti esigenze,
- si impegna ad adempiere agli obblighi risultanti dal sistema di garanzia della qualità approvato e a vegliare affinché tale sistema funzioni sempre in modo adeguato ed efficiente,
- assiste nella sua attività di sorveglianza l'organismo designato,
- tiene a disposizione delle autorità di sorveglianza la documentazione sul sistema di garanzia della qualità, dettagli riguardanti il suo aggiornamento nonché decisioni e relazioni dell'organismo designato.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato:

- appone su ogni prodotto la marcatura CE,
- appone dopo la marcatura CE il numero d'identificazione dell'organismo designato,
- rilascia una dichiarazione di conformità,
- comunica all'organismo designato cosa intende fare quando giunge il momento di aggiornare il sistema di garanzia della qualità,
- tiene una copia della dichiarazione di conformità a disposizione dell'autorità di sorveglianza.

L'Organismo Notificato:

- valuta il sistema di garanzia della qualità al fine di constatare se le pertinenti esigenze sono soddisfatte ed emette una decisione in merito,
- si accerta che venga apposto il suo numero d'identificazione,
- sorveglia il fabbricante mediante visite regolari e non preannunciate,
- conserva una lista di documenti tecnici importanti,
- comunica agli altri organismi designati, su loro richiesta, le indicazioni prescritte relative ad approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità rilasciate o ritirate.


### **3.1.3.3 Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E)**

Per il fabbricante:

- gli stessi obblighi del modulo D; il sistema approvato di garanzia della qualità si riferisce soltanto alla prova dei prodotti finiti e all'ispezione.

Per il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato:

- gli stessi obblighi del modulo D.

|  |   |                 |      |          |                         |
|--|---|-----------------|------|----------|-------------------------|
| <br><b>LABCERT</b><br>TARATURA & CERTIFICAZIONE | <b>GUIDA PER LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE</b> |                 |      |          |                         |
|  | Cod.  | <b>IC 16.00</b> | Rev. | <b>2</b> | Data: <b>28/12/2010</b> |

Per l'Organismo Notificato:

- gli stessi obblighi del modulo D.

### **3.1.3.4 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità delle ispezioni delle prove effettuate sul prodotto finale, modulo E1**

Per il fabbricante:

- gli stessi obblighi del modulo D1; il sistema approvato di garanzia della qualità si riferisce soltanto alla prova dei prodotti finiti e all'ispezione.

Per il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato:

- gli stessi obblighi del modulo D.

Per l'Organismo Notificato:

- gli stessi obblighi del modulo D.


### **3.1.3.5 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale, modulo H**

Il fabbricante:

- mantiene un sistema approvato di garanzia della qualità per la produzione, le prove dei prodotti finiti e l'ispezione, che comprenda anche l'allestimento della documentazione tecnica (indicazioni prescritte riguardanti il progetto, le diverse categorie di prodotti, documentazione sul sistema di garanzia della qualità e sul suo aggiornamento nonché le decisioni e le relazioni degli organismi designati),
- richiede una valutazione del sistema di garanzia della qualità per i prodotti in questione,
- si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano le pertinenti esigenze,
- si impegna ad adempiere agli obblighi risultanti dal sistema di garanzia della qualità approvato e a vegliare affinché tale sistema funzioni sempre in modo adeguato ed efficiente,
- assiste l'organismo designato nella sua attività di sorveglianza,
- tiene a disposizione delle autorità di sorveglianza la documentazione sul sistema di garanzia della qualità, dettagli riguardanti il suo eventuale aggiornamento nonché decisioni e relazioni dell'organismo designato.

Per il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato:

- gli stessi obblighi del modulo D.

|  |   |                 |      |          |       |                   |
|--|---|-----------------|------|----------|-------|-------------------|
| <br><b>LABCERT</b><br>TARATURA & CERTIFICAZIONE | <b>GUIDA PER LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE</b> |                 |      |          |       |                   |
|  | Cod.  | <b>IC 16.00</b> | Rev. | <b>2</b> | Data: | <b>28/12/2010</b> |

Per l'Organismo Notificato:

- gli stessi obblighi del modulo D.

### **3.1.3.6 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto, modulo H1**

Il fabbricante:


- mantiene un sistema approvato di garanzia della qualità per la produzione, le prove dei prodotti finiti e l'ispezione, che comprenda anche l'allestimento della documentazione tecnica (indicazioni prescritte riguardanti il progetto, le diverse categorie di prodotti, documentazione sul sistema di garanzia della qualità e sul suo aggiornamento nonché le decisioni e le relazioni degli organismi designati),
- richiede una valutazione del sistema di garanzia della qualità per i prodotti in questione,
- si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano le pertinenti esigenze,
- si impegna ad adempiere agli obblighi risultanti dal sistema di garanzia della qualità approvato e a vegliare affinché tale sistema funzioni sempre in modo adeguato ed efficiente,
- assiste l'organismo designato nella sua attività di sorveglianza,
- tiene a disposizione delle autorità di sorveglianza la documentazione sul sistema di garanzia della qualità, dettagli riguardanti il suo eventuale aggiornamento nonché decisioni e relazioni dell'organismo designato,
- presenta una domanda di valutazione del progetto,
- informa l'organismo designato delle modifiche apportate al progetto approvato.

Per il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato:

- gli stessi obblighi del modulo D.

L'Organismo Notificato

- valuta il sistema di garanzia della qualità al fine di constatare se le pertinenti esigenze sono soddisfatte ed emette una decisione in merito,
- si accerta che venga apposto il suo numero d'identificazione,
- sorveglia il fabbricante mediante visite regolari e non preannunciate,
- conserva una lista di documenti tecnici importanti,
- comunica agli altri organismi designati, su loro richiesta, le indicazioni prescritte relative ad approvazioni dei sistemi di garanzia della qualità rilasciate o ritirate,
- valuta il progetto,
- rilascia un certificato di esame del progetto, se questo rispetta le prescrizioni,
- conserva una lista di certificati di esame del progetto,
- comunica agli altri organismi designati, su loro richiesta, le indicazioni previste concernenti i certificati di esame del progetto.

|  |   |                 |      |          |       |                   |        |
|--|---|-----------------|------|----------|-------|-------------------|--------|
| <br><b>LABCERT</b><br>TARATURA & CERTIFICAZIONE | <b>GUIDA PER LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE</b> |                 |      |          |       |                   |        |
|  | Cod.  | <b>IC 16.00</b> | Rev. | <b>2</b> | Data: | <b>28/12/2010</b> | Pagina |

### 3.2 Procedura applicabile a strumenti per pesare a funzionamento non automatico

La tabella 5 illustra i possibili moduli per l'ottenimento della marcatura CE. Se le verifiche secondo questi moduli hanno un esito positivo il fabbricante è autorizzato ad apporre la marcatura CE sullo strumento per pesare.

Gli strumenti per pesare immessi sul mercato nell'ambito disciplinato dalla legge devono passare attraverso tutte le fasi della procedura di valutazione della conformità scelta dal fabbricante ed essere muniti delle marcature di conformità previste. Le procedure sono quelle previste dal Decreto Leg.vo 29 dicembre 1992, n. 517 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, e sono:

|   |   |  |
|---|---|--|
| a) Esame CE del tipo Allegato II punto 1                | + | Dichiarazione CE di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità della produzione secondo l'Allegato II comma 2 |
|   |   | Dichiarazione di conformità sulla verifica CE del prodotto secondo l'Allegato II comma 3                               |
| b) Verifica di un unico prodotto secondo l'Allegato III |   |  |

Tabella 5: Moduli per l'ottenimento della marcatura sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Se il richiedente sceglie la procedura secondo la lettera a), per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che non contengono dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misurazione del carico non utilizza molle per controbilanciare il carico, è sufficiente la dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione secondo l'**Allegato II comma 2** o la verifica del prodotto secondo l'**Allegato III**.


Per i richiedenti che svolgono soltanto la seconda fase della procedura di valutazione della conformità (**Allegato III**) possono essere effettuate verifiche ispettive semplificate.

### 3.3 Procedura secondo l'OIML

#### 3.3.1 Sistema di certificazione OIML per strumenti di misurazione

Al fine di promuovere il riconoscimento reciproco di esami del tipo relativi a strumenti di misurazione, l'**Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML)** ha sviluppato un sistema di certificazione (vedi anche la pubblicazione **OIML B 3**) e ha concluso con diversi Organismi Notificati un accordo sul riconoscimento reciproco.

Per gli esami di modello, nell'ambito di questo sistema possono essere rilasciati risultati e verbali di prova da presentare all'OIML per le seguenti categorie di strumenti di misurazione:

|   |  |          |      |   |       |            |
|---|--|----------|------|---|-------|------------|
|  | GUIDA PER LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE |          |      |   |       |            |
|   | Cod.   | IC 16.00 | Rev. | 2 | Data: | 28/12/2010 |

| Raccomandazione  | Descrizione  |
|------------------|--|
| OIML R-43, R-138 | Misure di capacità   |
| OIML R-35        | Misure materializzate di lunghezza   |
| OIML R-49        | Strumenti misuratori d'acqua   |
| OIML R-50        | Strumenti per pesare totalizzatori a funzionamento continuo                  |
| OIML R-51        | Selezionatrici ponderali a funzionamento automatico                          |
| OIML R-60        | Celle di carico  |
| OIML R-61        | Riempitrici gravimetriche automatiche  |
| OIML R-76        | Strumenti per pesare a funzionamento non automatico                          |
| OIML R-80        | Recipienti e Cisterne anche quelle installate su carri stradali e ferroviari |
| OIML R-106       | Pese a ponte a funzionamento automatico ferroviari                           |
| OIML R-134       | Pese a ponte a funzionamento automatico stradali                             |
| OIML R-107       | Strumenti per pesare totalizzatori a funzionamento discontinuo               |
| OIML R-117       | Strumenti di misura diversi dall'acqua                                       |

Tabella 6: Prove effettuate da Labcert

Gli Organismi Notificati firmatari di un accordo di mutuo riconoscimento si impegnano a riconoscere i verbali, i risultati e i certificati di prova OIML e a utilizzarli per le loro concessioni nazionali.


### 3.3.2 Convenzione quadro OIML (Mutual Acceptance Arrangement, MAA)

Il sistema di certificazione OIML è stato completato con la convenzione quadro relativa al riconoscimento reciproco degli Organismi Notificati per esami del tipo OIML (vedi anche la pubblicazione **OIML B 10 1**). I certificati di conformità rilasciati dagli Stati membri nell'ambito di questo sistema di certificazione attestano che gli esami sono stati eseguiti in applicazione della procedura armonizzata a livello internazionale e che i tipi di strumenti esaminati soddisfano le esigenze previste dalle raccomandazioni.

## 4 Certificazione

### 4.1 Domanda di certificazione

L'Organismo Notificato che riceve una domanda di certificazione di un tipo o di un sistema di gestione, informa il richiedente sulla procedura e gli procura il modulo di richiesta.

|   |   |                 |      |          |
|---|---|-----------------|------|----------|
|  | <b>GUIDA PER LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE</b> |                 |      |          |
|   | Cod.  | <b>IC 16.00</b> | Rev. | <b>2</b> |

Nel modulo di richiesta il richiedente indica in base a quali direttive intende far certificare il suo prodotto o il suo sistema di gestione.

In casi motivati l'Organismo di Certificazione può rifiutare la domanda di certificazione; in tal caso la decisione va comunicata per iscritto al richiedente.

#### **4.2 Contratto di certificazione, nomina**

Il contratto scritto di certificazione tra il richiedente e l'Organismo di Certificazione costituiscono la base del mandato.

Il contratto è redatto sulla base della richiesta, e contempla tra l'altro le seguenti convenzioni:

- la specificazione del prodotto o sistema di gestione nonché le esigenze che devono essere rispettate per la certificazione,
- la nomina degli ispettori che effettuano la perizia,
- la scadenza,
- i costi,
- le condizioni contrattuali generali

Il richiedente deve comunicare immediatamente all'Organismo di Certificazione ogni modifica riguardante il prodotto o il sistema di gestione, se tali mutamenti sono rilevanti per la certificazione.

#### **4.3 Nomina degli ispettori e dei periti**

Una volta ricevuta la domanda di certificazione, il direttore dell'Organismo di Certificazione designa un ispettore capo e, a seconda della complessità della certificazione, ulteriori ispettori e periti.

Occorre nominare almeno un ispettore capo.

I requisiti che gli ispettori devono soddisfare sono definiti dalla norma EN ISO 19011 – Manuale per verifiche ispettive e/o sistemi di gestione ambientale.

Se necessario, l'Organismo di Certificazione può ricorrere a ispettori e/o periti esterni.

In presenza di ragioni plausibili, il richiedente può rifiutare ispettori o periti. Per ragioni economiche è tuttavia auspicabile che nei tre anni di durata della certificazione gli ispettori e i periti non vengano sostituiti. L'Organismo di Certificazione procede a mutamenti in seno al gruppo di verificatori soltanto previo accordo del richiedente o del titolare della certificazione.

#### **4.4 Compiti dell'ispettore capo**

L'ispettore capo è responsabile della verifica ispettiva e, insieme agli altri ispettori e ai periti, prepara il programma della verifica. Assicura il coordinamento dei lavori con il richiedente, nel gruppo di verificatori e con il direttore dell'Organismo di Certificazione. È inoltre responsabile della presentazione in tempo utile del rapporto di verifica.

Se si tratta della prima verifica ispettiva, questa viene effettuata in due fasi (vedi sezioni 4.13.13 e 4.13.4).

#### **4.5 Riservatezza**

Tutto il personale dell'Organismo di Certificazione ha l'obbligo della riservatezza in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni. L'obbligo di riservatezza degli ispettori ed esperti esterni si basa sul contratto tra il richiedente e l'Organismo di Certificazione. Se per motivi imperativi occorre rivelare alcune informazioni, gli interessati devono essere preventivamente informati.

#### **4.6 Rapporto sulla verifica ispettiva e decisione di certificazione**

Dopo la conclusione della prima verifica ispettiva, il gruppo incaricato della valutazione redige un rapporto basandosi sulle informazioni raccolte. Il rapporto raccomanda l'eventuale concessione della certificazione, riporta le osservazioni alla base di tale raccomandazione e se necessario enumera le condizioni da rispettare durante il periodo di validità. Il rapporto sulla verifica è sottoposto al parere del richiedente e della commissione di certificazione, la quale dopo la sua valutazione lo trasmette al direttore dell'Organismo di Certificazione.

Quest'ultimo decide basandosi sul rapporto della verifica ispettiva, sul parere del richiedente e sulla raccomandazione della commissione riguardo alla concessione della certificazione.

In caso di irregolarità o di condizioni non soddisfatte, è convenuto con il richiedente un termine entro cui correggere i punti contestati del suo sistema di gestione.

Se entro il termine pattuito le condizioni non sono soddisfatte, il contratto tra l'Organismo di Certificazione e il richiedente può essere annullato. I costi causati fino a quel punto sono addebitati al richiedente.


#### **4.7 Certificato e durata di validità**

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il richiedente riceve un certificato numerato e firmato dal direttore dell'Organismo di Certificazione prescelto. I certificati relativi ai sistemi di gestione della qualità rinviano in modo vincolante a una categoria di strumenti di misurazione, o possono prevedere in allegato il campo d'applicazione di determinate categorie di strumenti di misurazione. La durata di validità del certificato per il sistema di gestione della qualità è di tre anni; su domanda del richiedente e se le condizioni per un rinnovo sono soddisfatte, la durata di validità della certificazione può essere prolungata di altri tre anni.

I certificati per l'esame del tipo secondo il modulo B hanno una validità di 10 anni.

#### **4.8 Verifica ispettiva di sorveglianza**

Tra i rinnovi delle certificazioni, almeno una volta all'anno l'Organismo di Certificazione, effettua una verifica ispettiva di sorveglianza. Se la situazione riscontrata è conforme alla certificazione, il titolare della certificazione ne viene informato per iscritto.

|   |   |                 |      |          |
|---|---|-----------------|------|----------|
|  | <b>GUIDA PER LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DI STRUMENTI DI MISURAZIONE</b> |                 |      |          |
|   | Cod.  | <b>IC 16.00</b> | Rev. | <b>2</b> |

Se in occasione della verifica di sorveglianza si constata che le condizioni di certificazione non sono rispettate, il direttore dell'Organismo di Certificazione può adottare uno dei provvedimenti seguenti:

- se la situazione è mutata in modo significativo, la certificazione può essere estesa o rinnovata, se necessario dopo l'adempimento di pertinenti condizioni,
- se la situazione è inaccettabile, la certificazione può essere sospesa a tempo determinato o revocata.

Se necessario, il direttore dell'Organismo di Certificazione può prevedere intervalli di tempo più brevi per la verifica ispettiva di sorveglianza.

## **4.9 Estensione e revoca di una certificazione**

### **4.9.1 Estensione**

Se un'impresa desidera estendere il campo d'applicazione di una certificazione, la valutazione si basa sulla procedura descritta in precedenza. Se tutte le condizioni sono rispettate è rilasciato un nuovo certificato.

### **4.9.2 Sospensione e revoca di un certificato**

Se in occasione di una verifica ispettiva di sorveglianza si constata la necessità di rinnovare la certificazione o è riscontrato il mancato rispetto delle condizioni di certificazione, può essere decisa la sospensione a tempo determinato della certificazione o la limitazione del suo campo d'applicazione.

La misura può essere revocata non appena una verifica ispettiva permette di constatare che le condizioni sono di nuovo soddisfatte.

Il richiedente può ricorrere contro la decisione di sospensione della certificazione (vedi capitolo 4.12).

## **4.10 Pubblicazione di certificati**

L'Organismo di Certificazione tiene un elenco dei certificati rilasciati e la pubblica sul suo sito web.

## **4.11 Interruzione della procedura di certificazione**

Se il richiedente non presenta la documentazione necessaria entro i termini impartiti, il direttore dell'Organismo di Certificazione può differire la certificazione o, previa indicazione dei motivi, annullare il contratto di certificazione.

## **4.12 Reclami, contestazioni e azioni civili**

### **4.12.1 Reclami**

I reclami vanno indirizzati all'Organismo di Certificazione.

#### 4.12.2 Contestazioni

Se un richiedente contesta la risposta data al suo reclamo, può impugnarla entro 30 giorni presso la direzione dell'Organismo di Certificazione.

#### 4.12.3 Azioni civili

Se il richiedente contesta la decisione di certificazione o la decisione dell'Organismo di Certificazione, deve presentare un'azione di diritto privato dinanzi a un tribunale civile.

### 4.13 Verifica ispettiva del sistema di gestione

#### 4.13.1 Preparazione

L'ispettore capo sottopone al parere del richiedente il programma della verifica ispettiva.

Il tempo impiegato per la verifica dipende tra l'altro dai seguenti fattori:

- certificazione esistente (ad. ISO 9001)
- lingue in cui sono stati redatti il manuale e le istruzioni,
- numero di impiegati nel settore da verificare,
- numero di filiali dell'impresa da visitare.

#### 4.13.2 Procedura a due fasi

La verifica ispettiva della verifica iniziale di un sistema di gestione viene effettuata in due fasi. Nel corso della seconda fase non occorre più verificare le parti del sistema di gestione verificate durante la prima fase e giudicate complete, efficaci e conformi alle esigenze previste.

L'Organismo di Certificazione deve esaminare che le parti del sistema di gestione già verificate continuino a rispettare le condizioni di certificazione.

Il rapporto relativo alla seconda fase della verifica deve contenere queste constatazioni e indicare chiaramente che nel corso della prima fase la conformità è stata accertata.

#### 4.13.3 Fase 1

La prima fase della verifica ispettiva funge da orientamento e da preparazione per la seconda fase (verifica principale). Occorre rispondere puntualmente alle domande seguenti:

1. sono state acquisite sufficienti conoscenze del sistema di gestione per pianificare l'estensione e i punti salienti della fase 2 della verifica ispettiva?
2. Qual è l'estensione del sistema di gestione? Quali procedure sono applicate e quali ubicazioni sono previste? Sono previste prescrizioni commerciali o legali? Come vengono osservate?
3. Le procedure applicate dall'impresa nelle diverse ubicazioni e le condizioni specifiche a ogni ubicazione rispettano le norme?

4. La situazione dell'impresa e la comprensione delle esigenze richieste rispecchiano le aspettative, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento di prestazioni, procedure e obiettivi importanti e in relazione al sistema di gestione?
5. La documentazione del sistema di gestione è in regola?
6. La pianificazione e l'esecuzione della verifica ispettiva interna e della valutazione della gestione soddisfano le esigenze normative? L'introduzione del sistema di gestione è sufficientemente avanzata da permettere l'esecuzione della fase 2 della verifica?
7. Il personale preposto all'esecuzione della verifica principale è sufficientemente preparato? Vi sono sufficienti risorse a disposizione per l'esecuzione della verifica principale (fase 2)?

I risultati della prima fase della verifica devono essere documentati per scritto e comunicati al richiedente. Vanno indicati gli ambiti che danno ancora adito a riserve e che non potrebbero essere valutati positivamente nella seconda fase della verifica.

La scadenza per l'esecuzione della fase 2 della verifica è fissata in modo da concedere al richiedente il tempo necessario per correggere le irregolarità constatate nel corso della fase 1.

#### **4.13.4 Fase 2**

La verifica della fase 2 avviene in base a un piano concordato per scritto con il richiedente. Il piano si fonda sulla norma ISO/IEC 19011 e tiene conto delle informazioni acquisite in occasione della prima fase della verifica.

La seconda fase della verifica serve a controllare che il sistema di gestione sia stato introdotto e ad accertarsi che espliciti gli effetti auspicati. La verifica si svolge presso la sede del richiedente e comprende almeno gli aspetti seguenti:

1. raccolta di informazioni e prove che tutte le esigenze poste dalle normative applicabili sono soddisfatte;
2. controllo della prestazione, ossia misurazione, rapporto e valutazione in relazione agli obiettivi principali della prestazione (conformemente alle esigenze normative applicabili);
3. sistema di gestione e sua efficacia alla luce delle direttive legali;
4. gestione delle procedure;
5. verifica ispettiva interna e valutazione della gestione;
6. responsabilità della direzione in materia di regolamentazioni aziendali;
7. indicazioni relative alla concordanza tra i risultati delle verifiche ispettive interne e le esigenze normative, le regolamentazioni interne, gli obiettivi di prestazione, le direttive legali, le responsabilità, le competenze del personale, le procedure e le specificazioni. La verifica ispettiva della fase 2 è documentata mediante il relativo rapporto. Il modo di procedere è descritto nel capitolo 4.6.

## 5 Indice dei Documenti

- Guida all'Attuazione delle Direttive fondate sul Nuovo Approccio e sull'Approccio Globale
- Decreto Legislativo 2 Febbraio 2007, n.22 – Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura
- 2004/22/CE Direttiva 2004/22/CE del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti misura
- 90/384/CEE Direttiva del consiglio del 20 giugno 1990 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (90/384/CEE)
- OIML R 60 International Recommendation OIML R60, Edition 2000, Metrological regulation for load cells, International Organization of Legal Metrology
- ISO 9001 Sistemi di gestione della qualità – esigenze (EN ISO 9001:2000)
- ISO/IEC 17021 Valutazione della conformità – esigenze generali poste agli organismi incaricati di verificare e certificare i sistemi di gestione della qualità (ISO/IEC DIS 17021 edizione 200509)
- ISO/IEC 17025 Esigenze generali relative alla competenza dei laboratori di prova e di taratura (EN ISO/IEC 17025:2005)
- ISO/IEC 19011 Manuale per verifiche ispettive e/o sistemi di gestione ambientale (EN ISO 19011:2002)
- EN 45011 Esigenze generali poste agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti (ISO/IEC Guide 65:1996); versione in tre lingue EN 45011:1998
- OIML B 3 OIML Certificate System for Measuring Instruments (Edition 2003) già OIML P 1
- OIML B 101 Framework for a Mutual Acceptance Arrangement on OIML Type Evaluations (Edition 2004)
- OIML R 29 International Recommendation OIML, Edition 1979, Capacity serving measures
- OIML R 35 International Recommendation OIML R117, Edition 2007 Material measures of length for general use.
- OIML R 50 International Recommendation OIML R50, Edition 1997, Continuous totalizing automatic weighing instruments
- OIML R 51 International Recommendation OIML R51, Edition 1996, Automatic catchweighing instruments
- OIML R 61 International Recommendation OIML R61, Edition 2004, Automatic gravimetric filling instruments
- OIML R 76 International Recommendation OIML R76, Being revised, Non automatic weighing instruments
- OIML R 106 International Recommendation OIML R106, Edition 1997, Automatic rail weighbridges
- OIML R 107 International Recommendation OIML R107, Edition 1997, Discontinuous totalizing automatic weighing instruments
- OIML R 117 International Recommendation OIML R117, Edition 1995, Measuring systems for liquids other than water

## 6 Lista dei termini utilizzati

### **Verifica ispettiva**

Ispezione sistematica, indipendente e documentata per la valutazione di organizzazioni e procedure dal profilo del rispetto di condizioni e direttive dichiarate.

### **Certificato di esame del tipo**

Vedi capitolo 3.1.1.

### **Certificato di esame del progetto**

Vedi capitolo 3.1.3.6.

### **Certificato di conformità / attestato di conformità**

Vedi capitolo 3.1.2.

### **Non conformità**

Quando una condizione non è soddisfatta.

### **Sistema di gestione**

Insieme di metodi di gestione che non vengono impiegati singolarmente, ma in connessione tra loro e in funzione di un obiettivo superiore comune.

### **Verifica ispettiva del sistema**

Valutazione di un sistema di gestione da parte di un organismo terzo indipendente, in relazione alla conformità delle caratteristiche dichiarate di prodotti o prestazioni di servizi.

### **Certificazione**

Procedura con cui un organismo di certificazione attesta che un apparecchio di misurazione rispetta le esigenze legali, un sistema di gestione rispetta tutte le esigenze previste dalla norma e il richiedente rispetta le direttive interne.